



III° ATTO MODIFICATIVO DELL' ACCORDO DI PROGRAMMA DEL 5 LUGLIO 2007

IL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE, LA REGIONE CAMPANIA, IL COMMISSARIATO DI GOVERNO PER L'EMERGENZA BONIFICHE E TUTELA DELLE ACQUE EX OPCM N. 2425/96 E S.M.I., IL COMUNE DI NAPOLI, L'AUTORITA' PORTUALE DI NAPOLI E LA BAGNOLIFUTURA S.P.A.

PREMESSE

VISTA la legge 23 dicembre 2000, n. 388, che all'articolo 114, comma 17, ha previsto l'approvazione, con decreto del Ministro dell'ambiente, emanato di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, del Piano di Completamento della bonifica e del recupero ambientale dell'area industriale di Bagnoli, comprendente il completamento delle azioni già previste dall'articolo 1, comma 1 del decreto legge n. 486 del 1996, convertito con modificazioni nella legge 18 novembre 1996, n. 582;

TENUTO CONTO che, ai sensi dell'art. 114, comma 19, della già citata legge n. 388/2000, il Comune di Napoli, a seguito dell'acquisto della proprietà delle aree oggetto degli interventi di bonifica, attraverso la Bagnolifutura S.p.A. - Società di trasformazione urbana appositamente costituita tra il Comune di Napoli medesimo, la Provincia di Napoli e la Regione Campania, è subentrato, senza soluzione di continuità, nelle attività di bonifica precedentemente gestite dalla Società Bagnoli S.p.A., "...con il trasferimento dei contratti in essere, dei finanziamenti



[Handwritten signatures and initials] m RRS CP

specifici ad essi riferiti e di quelli non ancora utilizzati, ivi compresi i finanziamenti per il completamento della bonifica";

TENUTO CONTO che, ai sensi del medesimo art. 114, comma 19, della già citata legge n. 388/2000 è previsto che "...gli affidamenti dei lavori..." dovranno avvenire "...secondo le norme vigenti per la pubblica amministrazione con riferimento alla legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, e altresì secondo modalità e procedure che assicurino il mantenimento dell'occupazione dei lavoratori dipendenti della società Bagnoli spa nelle attività di bonifica.";

VISTO l'Accordo di Programma tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, la Regione Campania, il Comune di Napoli, il Commissario per l'emergenza rifiuti e bonifiche e tutela delle acque ex O.P.C.M. n. 2525/ 1996, l'Autorità Portuale di Napoli, la Bagnolifutura S.p.A sottoscritto a Napoli il 17 luglio 2003 nel quale è stato previsto che ai fini della copertura dei costi del Piano di completamento della bonifica e del ripristino ambientale dell'area industriale di Bagnoli il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio eroghi alla Bagnolifutura S.p.A risorse pari a 75.059.174,00 euro, l'Autorità Portuale di Napoli sostenga i costi, stimati in 43.997.790, 00 euro, per lo smantellamento della colmata a mare, il trattamento ed il trasporto dei materiali derivanti dalla stessa al fine dell'impiego dei medesimi per la realizzazione del terminal di Levante, il Commissario di Governo per l'emergenza rifiuti e bonifiche e tutela delle acque ex O.P.C.M. n. 2425/1996 sostenga i costi di smaltimento dei rifiuti derivanti dalla bonifica dei suoli di cui al comma 2 stimati in 15.000.000,00 euro, la Bagnolifutura S.p.A. provveda alla conservazione dei manufatti di archeologia industriale il cui costo è stimato in 17.321.000,00 euro ricorrendo al meccanismo del project financing ovvero con mezzi propri;

CONSIDERATO che l'Accordo ha previsto altresì che qualora l'Autorità Portuale di Napoli non avesse provveduto nei tempi previsti dal cronoprogramma a smantellare la colmata a mare e a ricollocare il materiale nel terminal di Levante, il Commissario avrebbe attuato gli interventi previsti al comma 14 dell'articolo 1 del decreto legge n. 486/96 convertito con modificazioni nella legge n. 582/96 in ordine al ripristino della morfologia naturale della linea di costa ed in particolare all'eliminazione della colmata anche attivando le procedure di ripristino a carico dei concessionari nonché a conferire al Comune di Napoli l'ulteriore somma di 10 milioni di euro per lo smaltimento dei rifiuti derivanti dalla rimozione della colmata medesima;

VISTA la tabella riepilogativa dei costi del Piano di completamento della bonifica e del recupero ambientale dell'area industriale di Bagnoli ed il quadro finanziario relativo allegati all'Accordo di Programma 17 luglio 2003 che ha previsto un costo totale del Piano pari a 151.377.964,00 euro, così come sopra ripartito;



Handwritten signature

Handwritten signature: DR RRS CP

CONSIDERATO che nel predetto quadro finanziario è stata prevista, altresì, una ipotesi subordinata in caso di mancato intervento dell'Autorità portuale di Napoli, consistente nella rimozione della colmata a mare a carico del Commissario di Governo per l'emergenza rifiuti, bonifiche e tutela delle acque ex O.P.C.M. n. 2425/96 e della Bagnolifutura S.p.A. con un onere complessivo di 28.500.000,00 euro;

VISTO il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 31 luglio 2003 registrato alla Corte dei Conti in data 16 settembre 2003, Reg. N. 3 Fog. 375, con il quale è stato approvato il "Piano di completamento della bonifica e del recupero ambientale dell'area industriale di Bagnoli" per un costo complessivo di € 151.377.964,00 di cui € 75.059.174,00 a carico delle risorse del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, stanziata dalla legge n. 388/2000;

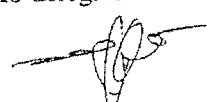
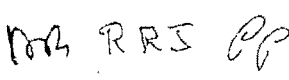
TENUTO CONTO che costituisce parte integrante del predetto Piano di completamento il "Progetto definitivo di bonifica delle aree ex ILVA ed ex Eternit" approvato con Decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro delle attività produttive e con il Ministro della Salute in data 28.7.2003;

CONSIDERATO che sono sopraggiunti impedimenti in ordine alla possibilità di attrezzare la discarica in località Pianura - Pisani e, pertanto, come soluzione alternativa alla citata discarica di Pianura-Pisani, il Comune di Napoli con le comunicazioni del 06/02/06 prot. n° 36 e del 07/03/06 prot. n° 65, ha invitato la Bagnolifutura SpA a definire un progetto di variante al Piano di completamento approvato con D.M. del 31 luglio 2003 (registrato alla Corte dei Conti in data 16 settembre 2003) nei tempi più stretti possibili, che ipotizzasse il riutilizzo degli inerti all'interno delle aree di Bagnoli;

CONSIDERATO, inoltre, che l'Autorità Portuale di Napoli, per ragioni sia di carattere amministrativo che normativo, subentrato successivamente alla sottoscrizione dell'Accordo in data 17 luglio 2003, pur avendo acquisito tutte le approvazioni per le operazioni di bonifica, non ha potuto dare avvio al progetto per la realizzazione del Terminal di Levante, la cui esecuzione è propedeutica alla rimozione della colmata di Bagnoli;

VISTO il decreto d'urgenza n. 3131/QdV/M/DI/B del 24.11.06 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, concernente l'autorizzazione in via provvisoria all'avvio dei lavori relativi alla "Variante al Progetto definitivo di bonifica delle aree ex ILVA ed ex Eternit, contenuto nel Piano di completamento della bonifica e del recupero ambientale dell'area industriale di Bagnoli";

TENUTO CONTO che con decreto d'urgenza n. 2357/QdV/M/DI/B del 31.03.06 del Ministro dell'ambiente e tutela del territorio e del mare al fine di consentire la fruizione degli arenili, il Commissario delegato ha dato avvio alla realizzazione degli interventi di bonifica con misure di

messa in sicurezza previsti nel "Progetto preliminare e definitivo di bonifica con misure di messa in sicurezza degli arenili di Bagnoli-Coroglio";

TENUTO CONTO che con decreto d'urgenza n. 3130/QdV/M/DI/B del 24.11.06 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è stata approvata la variante al citato decreto d'urgenza n. 2357;

CONSIDERATO che il citato progetto di interventi sugli arenili prevede la realizzazione di un diaframma plastico per l'intercettazione delle acque sotterranee in corrispondenza dell'ex area industriale Ilva, finalizzato ad impedire la diffusione a mare della contaminazione presente nelle acque sotterranee, l'asportazione delle sabbie inquinate e la sostituzione delle medesime;

VISTA la Convezione tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, la Regione Campania ed il Commissario di Governo per l'emergenza bonifiche e tutela delle acque, sottoscritta il 17 febbraio 2005 ed approvata con D.G.R. n. 340 del 4 marzo 2005 che ha disciplinato i rapporti per la realizzazione degli interventi all'interno dei siti di bonifica di interesse nazionali campani con risorse a valere sulla Misura 1.8 del POR Campania 2000-2006;

CONSIDERATO che la Bagnolifutura S.p.A. si è impegnata nella realizzazione del diaframma plastico a monte idrogeologico della colmata, il cui costo ammonta a 8.500.000,00 euro, diaframma plastico che non comporta peraltro alcun onere aggiuntivo per la Pubblica Amministrazione, rispetto a quanto già assentito a valere sulla legge n. 388/2000;

CONSIDERATO che si è reso necessario procedere alla modifica dell'Accordo di Programma tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, la Regione Campania, il Comune di Napoli, il Commissario per l'emergenza rifiuti e bonifiche e tutela delle acque ex O.P.C.M. n. 2425/1996, l'Autorità Portuale di Napoli, la Bagnolifutura S.p.A. sottoscritto a Napoli il 17 luglio 2003, allegato al citato Decreto Interministeriale del 31 luglio 2003, al fine di adeguarlo alle revisioni e integrazioni programmatiche e progettuali intervenute nel tempo;

VISTO l'Accordo di Programma tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, la Regione Campania, il Commissario di Governo per l'emergenza rifiuti e bonifiche e tutela delle acque ex O.P.C.M. n. 2425/1996 e s.m.i., il Comune di Napoli, l'Autorità Portuale di Napoli e la Bagnolifutura S.p.A. del 5 luglio 2007;

TENUTO CONTO che il citato Accordo del 5 luglio 2007 ha previsto un costo complessivo del Piano pari ad € 107.380.174,00 di cui € 75.059.174,00 a carico del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, stanziati dalla legge n. 388/2000;

VISTO il I Atto modificativo del citato Accordo di Programma del 5 luglio 2007, stipulato a Roma in data 15 novembre 2007 tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, la Regione Campania, il Commissario di Governo per l'emergenza rifiuti e bonifiche e tutela delle acque ex O.P.C.M. n. 2425/1996 e s.m.i., il Comune di Napoli, l'Autorità Portuale di

Napoli e la Bagnolifutura S.p.A. concernente l'abrogazione dell' art. 1, comma 2 del richiamato Accordo di Programma in data 5 luglio 2007;

VISTO, inoltre, il II Atto modificativo dell'Accordo di Programma del 5 luglio 2007 e del I Atto modificativo del 15 novembre 2007 stipulato a Roma in data 21 dicembre 2007 tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, la Regione Campania, il Commissario di Governo per l'emergenza rifiuti e bonifiche e tutela delle acque ex O.P.C.M. n. 2425/ 1996 e s.m.i., il Comune di Napoli, l'Autorità Portuale di Napoli e la Bagnolifutura S.p.A., concernente la sostituzione del prospetto finanziario allegato A dell'Accordo di Programma del 5 luglio 2007 con un nuovo prospetto finanziario allegato A1, nonché la modifica del comma 7, dell'art. 2, del medesimo Accordo del 5 luglio 2007;

VISTA l'Ordinanza di Protezione Civile n. 3638 del 31 dicembre 2007 con la quale sono state individuate le fonti di finanziamento a copertura degli interventi indicati nell'ALLEGATO B dell'Accordo di Programma in data 5 luglio 2007 ed inseriti nell'Accordo di Programma Quadro " Per gli interventi di bonifica negli ambiti marino -costieri presenti all'interno dei Siti di bonifica di interesse nazionale di Piombino e Napoli-Bagnoli-Coroglio" sottoscritto in data 21 dicembre 2007;

VISTO il decreto d'urgenza n. 4496/QdV/M/DI/B del 21.4.2008 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, concernente l'autorizzazione in via provvisoria all'avvio dei lavori relativi al "Progetto di bonifica e recupero ambientale" che si configura quale variante del sopra citato progetto d'urgenza n. 3131/QdV/M/DI/B del 24.11.06, poiché risultano modificati gli obiettivi di bonifica precedentemente previsti per un'area parziale;

VISTO il decreto d'urgenza n. 4817/QdV/M/DI/B del 22.7.2008 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, concernente l'autorizzazione in via provvisoria all'avvio dei lavori relativi al "Progetto per l'utilizzo di impianti mobili nei cicli di vagliatura e frantumazione per la bonifica delle aree di Bagnoli", che si configura quale ulteriore variante del più volte citato progetto definitivo di bonifica approvato in data 28.7.2003;

VISTO il decreto d'urgenza n. 4930/QdV/M/DI/B del 2.9.2008 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, concernente l'autorizzazione in via provvisoria all'avvio dei lavori relativi alla "Variante al Piano di completamento - luglio 2008", che si configura quale ulteriore variante del più volte citato progetto definitivo di bonifica approvato in data 28.7.2003;

VISTO il Decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze in data 15.4.2008 concernente l'approvazione dell'Accordo di Programma in data 5.7.2007 e degli Atti modificativi in data 15 novembre 2007 e 21 dicembre 2007;



[Handwritten signatures and initials]

VISTO il rilievo della Corte dei Conti n. 84/A dell'11.9.2008 in merito al citato Decreto Interministeriale 15.4.2008 ed in particolare alla specifica previsione di spese di personale e di struttura così come disciplinata negli Accordi di Programma approvati con il Decreto medesimo;

RITENUTO, pertanto, necessario accogliere il rilievo della Corte dei Conti eliminando la previsione di una specifica copertura per le spese indicate nell'art. 2, comma 3, lettere a) e b) del predetto Accordo di Programma del 5 luglio 2007 e nelle premesse del I Atto modificativo del 15 novembre 2007 ritenendo tali spese comprese, nei limiti congrui consentiti dalla legge, nelle voci di spesa previste dall'originario Piano di Completamento già approvato in data 31.7.2003;

RITENUTO, altresì, opportuno prevedere, atteso il tempo trascorso, una diversa articolazione delle erogazioni finanziarie a carico del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

TENUTO CONTO, altresì, che la Bagnolifutura S.p.A., la cui costituzione è stata approvata dal Comune di Napoli con Delibera del Consiglio Comunale n. 40 del 18.2.2002, è operativa dal 24.4.2002 ai sensi e per gli effetti dell'art. 114, commi 17 e 19 della sopra citata legge n. 388/2000;

TENUTO CONTO che occorre comunque perseguire le finalità di cui all'art. 114, commi 17 e 19, della già citata legge n. 388/2000;

CONSIDERATO che il citato Accordo del 5 luglio 2007, i successivi Atti modificativi del 15 novembre 2007 e del 21 dicembre 2007, nonché il presente III° Atto modificativo non comportano, comunque, costi aggiuntivi rispetto all'onere a carico del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, pari a € 75.059.174,00;

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO

IL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE,
LA REGIONE CAMPANIA,

IL COMMISSARIATO DI GOVERNO PER L'EMERGENZA BONIFICHE E TUTELA DELLE
ACQUE EX O.P.C.M. N. 2425/96 E S.M.I.,
IL COMUNE DI NAPOLI,
L'AUTORITA' PORTUALE DI NAPOLI
LA BAGNOLIFUTURA S.P.A.

(di seguito le Parti)



/ *W. Amato*

DR RRS EP

Sottoscrivono il presente

III° ATTO MODIFICATIVO DELL' ACCORDO DI PROGRAMMA
DEL 5 LUGLIO 2007

Articolo 1
(Soppressioni)

1. Fermo quant'altro disposto con l' Accordo di Programma in data 5 luglio 2007 e con gli Atti Modificativi in data 15 novembre 2007 ed in data 21 dicembre 2007, il comma 3, lettere a) e b) dell'articolo 2 del citato Accordo in data 5 luglio 2007 è soppresso.
2. In relazione a quanto disposto al precedente comma 1, anche il riferimento all'appena citato comma 3, riportato nelle premesse del I° Atto Modificativo in data 15 novembre 2007, deve intendersi soppresso.

Articolo 2
(Erogazioni)

1. L'art. 5, comma 1, dell'Accordo di Programma in data 5.7.2007 è sostituito dal seguente:

L'onere previsto a carico dello Stato a titolo di concorso negli oneri derivanti dall'attuazione del Piano di completamento della bonifica e risanamento dell'area industriale di Bagnoli pari a 75.059.174,00 euro è erogato secondo le seguenti modalità:

- ✓ 1° rata pari al 10% dell'importo sopraindicato, all'apertura dei cantieri di bonifica; 10%
- ✓ 2° rata pari al 15% dell'importo sopraindicato successivamente alla notificazione dell'attestazione ed alla verifica della medesima da parte del Nucleo di Valutazione del Ministero dell'ambiente e tutela del territorio e del mare secondo la quale è stato raggiunto uno stato di avanzamento dei lavori il cui importo risulti non inferiore al 20% del costo complessivo di tutte le attività previste dal comma 6 dell'articolo 2 dell'Accordo di Programma del 5 luglio 2007; 15%
- ✓ 3° rata pari al 20% dell'importo sopraindicato successivamente alla notificazione dell'attestazione ed alla verifica della medesima da parte del Nucleo di Valutazione del Ministero dell'ambiente e tutela del territorio secondo la quale è stato raggiunto uno stato di avanzamento dei lavori il cui importo risulti non inferiore al 40% del costo complessivo di tutte le attività previste dal comma 6 dell'articolo 2 dell'Accordo di Programma del 5 luglio 2007; 20%
- 4° rata pari al 20% dell'importo sopraindicato successivamente alla notificazione dell'attestazione ed alla verifica della medesima da parte del Nucleo di Valutazione del Ministero dell'ambiente e tutela del territorio secondo la quale è stato raggiunto uno stato di avanzamento dei lavori il cui importo risulti non inferiore al 60% del costo complessivo di tutte le attività previste dal comma 6 dell'articolo 2 dell'Accordo di Programma del 5 luglio 2007; 20%
- 5° rata pari al 20% dell'importo sopraindicato successivamente alla notificazione dell'attestazione ed alla verifica della medesima da parte del Nucleo di Valutazione del Ministero dell'ambiente e tutela del territorio secondo la quale è stato raggiunto uno stato di avanzamento dei lavori il cui importo risulti non inferiore all'80% del costo; 20%

~~complessivo di tutte le attività previste dal comma 6 dell'articolo 2 dell'Accordo di Programma del 5 luglio 2007.~~

- 6° rata pari al 5% dell'importo sopraindicato successivamente alla notificazione dell'attestazione ed alla verifica della medesima da parte del Nucleo di Valutazione del Ministero dell'ambiente e tutela del territorio secondo la quale è stato raggiunto uno stato di avanzamento dei lavori il cui importo risulti non inferiore al ~~90% del costo~~ ^{5% 9%}
~~complessivo di tutte le attività previste dal comma 6 dell'articolo 2 dell'Accordo di Programma del 5 luglio 2007.~~
- 7° rata pari al 5% dell'importo sopraindicato successivamente alla notificazione dell'attestazione ed alla verifica della medesima da parte del Nucleo di Valutazione del Ministero dell'ambiente e tutela del territorio secondo la quale è stato raggiunto uno stato di avanzamento dei lavori il cui importo risulti non inferiore al ~~100% del costo~~ ^{5% 100%}
~~complessivo di tutte le attività previste dal comma 6 dell'articolo 2 dell'Accordo di Programma del 5 luglio 2007.~~
- 5% dell'importo sopraindicato dopo la notificazione della ~~certificazione~~ ^{5%} ex articolo 12 del D.M. n. 471/99 da parte della Provincia di Napoli. L'erogazione sarà frazionata in fase con la certificazione per lotti prevista dal progetto di bonifica."

ROMA, il 24.11.2008 - NAPOLI, il 25.11.2008

IL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

LA REGIONE CAMPANIA

IL COMUNE DI NAPOLI

IL COMMISSARIATO DI GOVERNO PER L'EMERGENZA BONIFICHE E TUTELA DELLE ACQUE

L'AUTORITA' PORTUALE DI NAPOLI

LA BAGNOLIFUTURA SPA